



**ISTANZA PER IL RILASCIO DEL
PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATORIO UNICO
REGIONALE (PAUR)**

**Progetto di completamento della discarica
oltre quota + 43 m s.l.m.**

**Verifica sussistenza Relazione di
Riferimento ex DM 95/2019**

Rev. 0

Data: Giugno 2023

Ing. Francesca Aiello

1 Finalità

La relazione di riferimento viene definita dalla lett. v-bis) del comma 1 dell'art. 5 come il documento contenente *“informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività...”*. Si noti che le sostanze pericolose devono essere “pertinenti”, quindi correlabili all'attività da svolgersi o svolta nell'installazione soggetta ad AIA.

Le linee guida della Commissione Europea sono state emanate con la comunicazione 2014/C 136/01 pubblicata il 6 maggio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE, mentre quelle nazionali sono ora contenute nel DM n. 95 del 15 aprile 2019 (pubblicato sulla G.U. n. 199 del 26 agosto 2019).

Tale decreto, in vigore dal 10 settembre 2019 (“Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”), riguarda prioritariamente le sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del TUA.

Il DM, pubblicato sulla GU del 26 agosto (¹), è composto da 5 articoli e due Allegati, il primo recante la “procedura per l'individuazione di sostanze pericolose pertinenti”, mentre il secondo riporta i “contenuti minimi” della relazione di riferimento. Di particolare interesse sono sicuramente gli artt. 3 e 4, relativi all'obbligo di presentazione della relazione ex art. 29 ter del TUA.

Si rammenta che il MATTM, a seguito del confronto con le Regioni nell'ambito del Tavolo di coordinamento nazionale per l'uniforme applicazione della disciplina in materia di A.I.A., ha emanato circolari di chiarimento (prot. n. 22295 del 27.10.2014, prot. n. 12422 del 17.06.2015 e prot. n. 27569 del 14.11.2016) finalizzate a fornire indicazioni applicative in merito all'attuazione dell'adesso abrogato D.M. 272/2014 ed infine, la nota prot. n. 0025161 del 03.10.2019 in risposta alle osservazioni di Confindustria sulla corretta interpretazione delle disposizioni di cui al DM 95/2019.

Il presente documento è stato elaborato tenendo conto anche di quanto riportato nella Comunicazione della Commissione “Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”.

2 Obbligo di presentazione della relazione di riferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del DM 95/2019, l'impianto di discarica “ex Cava Fornace” non rientra tra le installazioni per cui vige l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento tout court (vd. art. 3, comma 1, lett. a e art. 3, comma 1, lett. b) bensì tra quelle per le quali deve essere verificata la sussistenza dell'obbligo di presentazione ai sensi del successivo art. 4 (vd. art. 3, comma 1, lett. c).

¹ DM n. 104 del 15/04/2019 pubblicato in Gazzetta come DM n. 95 del 15/04/2019

3 Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DM 95/2019, la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento va verificata applicando la procedura richiamata nell'allegato 1 del decreto che contempla n. 3 fasi di approfondimento successivo:

Fase 1 → valutazione della presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione determinandone la classe di pericolosità;

Fase 2 → valutazione dell'eventuale superamento di specifiche soglie di rilevanza in relazione alla quantità di sostanze pericolose individuate nella Fase 1;

Fase 3 → valutazione, in caso di superamento delle soglie di rilevanza di cui alla Fase 2, della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee in base alle proprietà chimico fisiche delle sostanze, alle caratteristiche idrogeologiche del sito ed alla sicurezza dell'impianto.

3.1 Fase 1: Sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate

Nell'ambito della Fase 1 occorre verificare:

- 1) se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose individuate in base alla classificazione del regolamento (Ce) n. 1272/2008;
- 2) se le sostanze usate, prodotte o rilasciate determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione.

La discarica "ex Cava Fornace" gestita da Programma Ambiente Apuane SpA è classificata come "discarica di rifiuti non pericolosi" ex art. 7-quinquies del DLgs 36/2003 autorizzata a ricevere rifiuti non pericolosi che rispettano i limiti indicati nella tabella 5 bis dell'allegato 4 e che sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 6, presentano eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell'allegato 4 del DLgs 16/2003 ed anche, rifiuti costituiti da materiali edili contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide ai sensi del medesimo articolo, comma 7 lettera c).

La Comunicazione della Commissione 2014/C 136/01 chiarisce che le sostanze pericolose da prendere in esame sono quelle «... trattate entro i confini dell'installazione (come materie prime, prodotti, semilavorati, sottoprodotti, emissioni o rifiuti). L'elenco dovrà comprendere tutte le sostanze pericolose associate sia alle attività di cui all'allegato I della direttiva, sia alle attività accessorie che sono tecnicamente connesse con le attività svolte e che possono influire sull'inquinamento del suolo o delle acque sotterranee. Se le sostanze pericolose sono elencate con i nomi commerciali, occorre indicare anche i componenti chimici. In caso di miscele o composti, indicare il contenuto percentuale dei componenti chimici principali ...».

Nella discarica "ex Cava Fornace", le uniche sostanze o miscele classificate pericolose sono le seguenti:

- Amianto in matrice cementizia o resinoide avente classificazione armonizzata con frasi di rischio H350 e H372 (vd. Asbestos, Ind. Num. 650-013-00-6 e CAS Num. 132207-32-0) conferito in discarica e collocato in celle dedicate.
- Olio motore per piccoli rabbocchi dei mezzi d'opera detenuto in fusti originali da 5 litri posizionati su scaffalatura. La classificazione armonizzata presa in considerazione per l'olio motore è quella di una miscela complessa di idrocarburi con frase di rischio H350 (vd. Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, EC Num. 309-877-7 e CAS Num. 101316-72-7).
- Gasolio per alimentazione dei mezzi d'opera detenuto in serbatoio da 5.000 litri posizionato sul piazzale dotato di rete fognaria intercettata. Il "gasolio" è una miscela di idrocarburi aventi un

numero di atomi di carbonio prevalentemente compreso nel range da C9 a C20 ed ha classificazione armonizzata con frase di rischio H351 (vd. Fuels / diesel, EC Num. 269-822-7 e CAS Num. 68334-30-5). I registranti REACH della miscela hanno associato anche altre frasi di rischio quali H304, H315, H332, H351, H373 e H411.

3.2 Fase 2: Identificazione delle sostanze pericolose pertinenti

Sulla base dell'elenco stilato nella fase 1, determinare il potenziale rischio di inquinamento dovuto a ciascuna sostanza pericolosa, tenendo conto delle rispettive proprietà fisico-chimiche, quali: composizione, stato fisico (solido, liquido o gassoso), solubilità, tossicità, mobilità, persistenza, ecc.

Per “sostanze pericolose pertinenti” si intendono le sostanze o miscele definite all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) che, in virtù della propria pericolosità, mobilità, persistenza e biodegradabilità (nonché di altre caratteristiche) potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che vengono usate, prodotte e/o rilasciate dall'installazione.

Per valutare la “possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione” si deve tenere debito conto della quantità di sostanze pericolose interessate: qualora nel sito dell'installazione vengano usate, prodotte o rilasciate quantità estremamente esigue, la possibilità di contaminazione sarà probabilmente irrilevante ai fini dell'elaborazione della relazione di riferimento. In secondo luogo, si devono considerare le caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee nel sito, nonché l'influenza di tali caratteristiche sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Infine, nel caso di installazioni esistenti, le loro caratteristiche possono essere prese in considerazione laddove siano tali da rendere praticamente impossibile il verificarsi di una contaminazione.

Tali informazioni dovranno essere utilizzate per determinare se la sostanza può inquinare il suolo e le acque sotterranee.

3.2.1 Amianto in matrice cementizia o resinoide

L'amianto in matrice cementizia o resinoide è stato autorizzato ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 7, lettera c) del DLgs 36/2003. Il rifiuto di cui trattasi può contenere fino al 15% in peso di fibre aventi classificazione armonizzata con frasi di rischio H350 e H372 ed è conferito in impianto già incapsulato ed imballato in coerenza con le specifiche di cui al DM 06/09/1994, collocato in celle dedicate e poi immediatamente coperto con uno strato di terreno.

Il rischio di aerodispersione delle fibre di amianto dai manufatti conferiti in discarica è residuale data la bassa tendenza al rilascio di fibre della stessa matrice cementizia o resinoide, l'azione incapsulante della vernice utilizzata ed in più, il confezionamento protettivo.

La discarica è dotata di n. 2 fondi realizzati secondo i criteri previsti dal DLgs 36/2003 e di una rete di drenaggio e raccolta del percolato.

Per quanto sino ad ora detto, è ragionevole affermare che le fibre di amianto non sono sostanze pertinenti.

In aggiunta, è opportuno richiamare quanto afferma l'ente ministeriale nella nota prot. n. 0012422/GAB del 17/06/2015 al punto 12, in merito all'effettiva opportunità, per gli impianti di gestione dei rifiuti, di limitare gli obblighi connessi alla relazione di riferimento alle “sostanze pericolose pertinenti”

eventualmente gestite nel sito e non alla presenza di rifiuti. E anche la comunicazione sopra richiamata, al punto 4.3, commenta «... Le discariche rappresentano un particolare tipo di attività ai sensi della direttiva relativa alle emissioni industriali (allegato I, attività 5.4), poiché sono disciplinate al contempo anche dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti (direttiva Discariche). L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva Discariche precisa che i requisiti tecnici pertinenti per le discariche soggette alla direttiva 2008/1/CE (direttiva IPPC) sono contenuti nella medesima direttiva Discariche e che i requisiti tecnici pertinenti della direttiva IPPC sono soddisfatti se lo sono quelli della direttiva Discariche. Poiché le disposizioni dell'articolo 22 della direttiva non erano incluse nella precedente direttiva IPPC, non si può ritenere che nel caso delle discariche non sia richiesta una relazione di riferimento. Le disposizioni della direttiva Discariche, in particolare il punto 3 dell'allegato I (requisiti generali riguardanti la protezione del suolo e delle acque sotterranee), mirano a impedire che materiali pericolosi penetrino nel suolo e nelle acque sotterranee. Inoltre, la direttiva Discariche contiene vari elementi utili per la redazione di una relazione di riferimento, da integrare caso per caso. Per quantificare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, possono essere necessari metodi e procedure specifici che consentano di tenere conto delle caratteristiche particolari di una discarica (rivestimento). L'eventuale compresenza, nel sito di una discarica, di altre attività direttamente associate potrebbe di per sé richiedere l'elaborazione di una relazione di riferimento ...».

3.2.1 Olio motore

L'olio motore è presente in discarica in fusti da 5 litri posizionati su scaffalatura in ambiente chiuso ed utilizzati saltuariamente per piccoli rabbocchi dei mezzi d'opera.

Tenuto conto dei quantitativi, delle modalità di deposito e di utilizzo, è affermare che l'olio motore non è una miscela pertinente.

3.2.2 Gasolio per alimentazione dei mezzi d'opera

L'installazione dispone di un serbatoio da 5.000 litri di gasolio per alimentazione dei mezzi d'opera utilizzati realizzato con serbatoio a doppia parete e collocato sul piazzale di ingresso avente rete fognaria intercettata.

Il consumo annuale è pari a circa 16.000 litri.

Il riempimento del serbatoio avviene mediante autocisterna.

Il gasolio, come detto in precedenza, ha classificazione armonizzata con frase di rischio H351 a cui vanno aggiunte anche altre frasi di rischio ritenute congrue da parte dei soggetti che hanno registrato siffatta miscela (H304, H315, H332, H351, H373 e H411).

Tabella 1 – Valutazione soglia per relazione di riferimento

CLASSE	INDICAZIONE DI PERICOLO	QUANTITATIVO	SOGLIA
CLASSE 1	H350, H350(i), H351, H340, H341	16.000 litri/anno	≥ 10 kg/anno o dm ³ /anno
CLASSE 2	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360 (f), H361(de)*, H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57	0	≥ 100 kg/anno o dm ³ /anno
CLASSE 3	H301, H311, H331, H370, H371, H372	0	≥ 1.000 kg/anno o dm ³ /anno
CLASSE 4	H302, H312, H332, H412, H413, R58	0	≥ 10.000 kg/anno o dm ³ /anno

Come si vede dalla tabella sopra riportata il consumo di gasolio annuo supera la soglia contemplata dal DM 95/2019.

Il gasolio deve essere considerato come sostanza pertinente da valutare nella Fase 3.

3.3 Fase 3: valutazione possibilità di inquinamento locale

Come detto in precedenza, la cisterna di gasolio, oltre ad essere dotata di serbatoio a doppia parete, è collocata sul piazzale avente superficie asfaltata provvisto di griglia di raccolta intercettata e collegata con la vasca di deposito temporaneo del percolato di scarica.

La collocazione fuori terra ed i sistemi di contenimento e protezione in dotazione al serbatoio consentono l'immediata individuazione di possibili malfunzionamenti e/o perdite della cisterna e quindi, mettere in atto le necessarie procedure di contenimento. Ed in più, comunque, eventuali sversamenti sono intercettati dalle griglie di raccolta e trasferiti nella vasca del percolato.

Le misure adottate sono tali da impedire concretamente la contaminazione di suolo ed acque sotterranee.

4 Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento

Alla luce di quanto sino ad ora detto, non sussiste l'obbligo di presentare la relazione di riferimento.